



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26-02-2007 (punto N. 13)

Delibera

N .135

del 26-02-2007

Proponente

SUSANNA CENNI

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Roberto Pagni

Estensore: Donatella Cavirani

Oggetto:

Definizione dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 12541 del 21 Dicembre 2006 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005".

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNIA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

ALLEGATI N°: 2

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 1
2	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 2

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) 1782/03, e le sue successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e in particolare:

- l'articolo 3 comma 1 : “Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali”;
- l'articolo 3 comma 2: “Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco (condizionalità) dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare”;
- l'articolo 5 comma 1: “Gli Stati Membri definiscono a livello nazionale e regionale i requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato in allegato IV, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e strutture aziendali”;
- l'allegato III che elenca le normative comunitarie che entrano a far parte dei criteri di gestione obbligatori e il calendario di tale entrata nel regime di condizionalità;
 - l'allegato IV che individua obiettivi e norme per la definizione dei requisiti minimi di buona conduzione agronomiche e ambientali dei terreni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1257/99 sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA);

VISTO il Regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 1782/03 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/03 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e relative disposizioni applicative;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005”;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 del decreto 12541/06 che stabilisce che le Regioni definiscono, per l'anno 2007 entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale stesso, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale derivanti dagli atti che definiscono i criteri di gestione obbligatoria (CGO) e dalle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

A voti unanimi

DELIBERA

1. di definire, per l'anno 2007, i criteri di gestione obbligatori, elencati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto, ai fini dell'applicazione della condizionalità obbligatoria che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1782/03;
2. di approvare, per l'anno 2007, le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, contenute nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini della applicazione della condizionalità obbligatoria che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1782/03.
3. il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini è pubblicato per intero, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.R. 18/96.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI**

**Il Dirigente Responsabile
ROBERTO PAGNI**

**Il Direttore Generale
ROBERTO ROSSINI**

ALLEGATO 1

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REG. (CE) 1782/03

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a. “atto”: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b. “norma”: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 al presente decreto;
- c. “autorità di controllo competente”: l'Organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 2 del regolamento (CE) n.796/04;
- d. “ente di controllo specializzato”: l'organo di controllo ai sensi dell'art.42 paragrafo 1 del regolamento (CE) 796/04, delegato dall'Organismo Pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- e. “azienda”: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1782/03.

**ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A
DECORRERE DALL’1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03**

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE

**ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI
UCCELLI SELVATICI**

ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree- naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Recepimento Regionale

- ***L.R. n. 79 del 03.11.1998 BURT n. 37 del 12/11/1998***
Norme per la valutazione di impatto ambientale.
- ***D.G.R. n. 1437 del 23.11.1998 BURT n. 51 del 23/12/1998***

“Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette”.

➤ **D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 BURT n. 8 del 24/02/1999**

“Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria habitat”.

➤ **L.R n. 56 del 6 aprile 2000 BURT n. 17 del 17/04/2000**

“Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. (BU n. 17, parte prima, del 17.04.00)”

➤ **D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n .9 del 27/02/2002**

“Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell’allegato D”

➤ **D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002**

“Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna”.

➤ **D.C.R. n. 6 del 02.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004**

“L.R. 56/00 (Norme per la tutela e la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”.

➤ **D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004**

“Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR”.

➤ **D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005**

“Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannella, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS)”

➤ **D.G.R. n.923 del 11.12.2006 BURT n.52 del 27/12/2006**

“Approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone a Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003”

Piani di gestione:

➤ **Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n° 67 del 10-06-2005.**

Piano di gestione del sito *“Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori”* (SIR n. 67).

➤ **Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006.**

Piano di gestione del sito *“Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno”* (SIR n.79).

In base alla LR 56/00 art.3 comma 1 le funzioni amministrative riguardanti l’attuazione delle misure di tutela disciplinate al CAPO II sono conferite alle Province o agli Enti Parco regionali, per i territori

ricompresi all'interno degli stessi. Possono essere inoltre attribuite agli Enti parco nazionali, previa intesa tra la Regione, la Provincia o le Province territorialmente competenti, e gli stessi Enti parco interessati.

Il controllo è conferito in base all'art. 16 della suddetta legge oltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, agli organi di polizia forestale, agli organi di polizia provinciale, municipale e rurale, alle guardie addette ai parchi naturali, ai custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi, limitatamente al territorio gestito dai rispettivi Enti, e alle guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello dell'azienda agricola gli impegni da rispettare sono :

- Ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale (DPR 357/97, DPR 120/03 art.6, comma 3) e regionale (L.R. 56/00 art. 15 comma 1, 2 e 3), piani, programmi e interventi, non direttamente connessi al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat presenti nelle aree Natura 2000 o nei SIR (Siti di Importanza Regionale) di cui all'allegato D della stessa L.R. 56/00, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi ed interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza.
- Ai sensi della L.R. 56/00 art. 15, comma 1, i Progetti di cui alla L.R. 79/98 art. 5 commi 1 e 2, ricadenti anche parzialmente all'interno dei Siti di Importanza Regionale (SIR) sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nel caso di coincidenza tra ZPS e aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 o della L.R. 49/95 gli impegni a livello aziendale sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di gestione, regolarmente adottati, preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittivi rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR 923/06.

In assenza di piani di gestione o di altri strumenti di pianificazione territoriale gli impegni a livello aziendale sono quelli previsti dall'allegato 1 alla DGR n.923/06.

In particolare ai sensi della D.G.R. n. 923/06 all'interno delle ZPS è fatto divieto:

1. eliminare gli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agro-ecosistemi quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili;
2. svolgere attività di circolazione motorizzata fuori strada ad eccezione dei mezzi agricoli, di soccorso, di controllo o sorveglianza nonché per l'accesso ai fondi degli aventi diritto.
3. svolgere attività di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare tramite l'impiego di specie autoctone.
4. effettuare il taglio dei pioppeti dal 20 Febbraio al 31 Agosto;
5. utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi.

In assenza dei piani di gestione e degli strumenti di gestione preposti al governo del territorio delle Aree Protette, a norma dell'art.2 comma 22 del DM 21 dicembre 2006, n.12541, ai fini della verifica di conformità alla presente direttiva (Atto A 1), gli impegni a livello aziendale sono quelli previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo

permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento nazionale

➤ Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

➤ ***Decreto del Presidente G.R. n. 28/R del 23.05.2003 BURT n. 23 del 28/05/2003***
Regolamento di attuazione L.R. 21/12/2001 n.64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla LR 88/98)”.

➤ ***D.C.R. n.6 del 25.01.05 BURT n.9 del 02/03/05***
Approvazione del Piano di Tutela delle acque – art. 44 D.Lgs 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati solventi provenienti da fonti agricole)

➤ ***L.R. n.20 del 31.05.2006 BURT n.17 del 07/06/2006***
“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”.

Organismi preposti al controllo a livello regionale: ARPAT – monitoraggio delle qualità delle acque sotterranee in attuazione del D.Lgs.152/06.

Gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola.

A livello dell’azienda agricola deve essere rispettato il divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee delle sostanze pericolose e acquisire le autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose, rilasciata dall’ autorità competente, nei casi previsti dal D. Lgs 152/06.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2

Recepimento nazionale

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

Recepimento regionale

➤ **L.R. n. 25 del 18.05.1998 BURT n. 19 del 28/05/1998.**

“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e successive modifiche ed integrazioni”.

➤ **Decreto del Presidente GR n. 14/R del 2.5.02.2004 BURT n. 9 del 03/03/2004**

“Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti locali”.

➤ **L.R. n.20 del 31.05.2006 BURT n. 17 del 07/06/2006**

“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”.

Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalle province, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettere c) e f), della L.R. 25/1998.

Gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola.

La direttiva (Atto A 3) si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell’agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

A livello dell’azienda agricola per lo spandimento di fanghi in agricoltura si deve :

- avere l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente;
- utilizzare i fanghi propri ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.99/92, ovvero nel caso in cui si utilizzino fanghi di terzi, avere idonea documentazione che attesti il rispetto dei parametri e delle autorizzazioni previste dal citato D.Lgs. 99/92 art. 3;
- rispettare i divieti stabiliti dal D.Lgs. 99/92 art. 4;
- rispettare le distanze minime stabilite dal DPGR n. 14/ R , art. 10.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 4-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
- Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;
- Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

➤

Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).

Recepimento regionale

- **D.C.R. n. 170 del 08.10.2003 BURT n. 45 del 05/11/2003**
“Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall'inquinamento – individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino regionale Toscana Costa”.
- **D.C.R. n. 172 del 08.10.2003 BURT n. 45 del 05/11/2003**
“Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall'inquinamento – individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino del fiume Serchio”
- **D.C.R. n. 6 del 25.01.2005 BURT n. 9 del 02/03/2005, parte seconda, supplemento n. 32**
“Approvazione del piano di tutela delle acque- Art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole)”.
- **D.P.G.R. n. 32/R del 13.07.2006 BURT n.23 del 17/07/2006**
Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991.
- **L.R. n.20 del 31.05.2006 BURT n. 17 del 07/06/2006**
“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”.

Organismi preposti al controllo a livello regionale: ARPAT – monitoraggio delle qualità delle acque sotterranee in attuazione del D.Lgs.152/06.

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello dell'azienda agricola degli impegni da rispettare sono quelli previsti dalle norme 1.1 (Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera nonché le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti) ai sensi del D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

A decorrere dal 1 marzo 2007 gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli previsti dal Programma di azione di cui al DPGR n.32/R del 13/07/2006 ed in particolare:

- art. 4 - divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici.
- art.5 – divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi.
- art.6 – divieti di utilizzazione delle deiezioni di avicoli.
- art.7 – trattamenti degli effluenti di allevamento.
- art.8 – caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili.
- art.9 – caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili.
- art.10 – requisiti dei nuovi contenitori di stoccaggio per materiali non palabili.
- art.11 - accumulo temporaneo.
- art.12 – dosi di applicazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti.
- art.13 – tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento.
- art.14 – norme relative alla gestione della fertilizzazione azotata di sintesi.
- art.15 – piano di utilizzazione agronomica.
- art.16 – comunicazione.
- art.17 – contenuto della comunicazione.
- art.18 - contenuto della comunicazione semplificata.
- art.19 – obbligo di registrazione.

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

Recepimento regionale

- ***L.R. n. 79 del 03.11.1998 BURT n. 37 del 12/11/1998***
“Norme per la valutazione di impatto ambientale”.
- ***D.G.R. n. 1437 del 23.11. 1998 BURT n. 51 del 23/12/1998***
“Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette”.

- **D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 BURT n. 8 del 24/02/1999**
 “Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria habitat”.
- **L.R. n. 56 del 6.04. 2000 BURT n. 17 del 17/04/2000**
 ”Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49”.
- **D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n.18 del 27/02/2002**
 “Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell’allegato D”.
- **D.G.R. n. 1148 del 21.10.2002 BURT n. 46 del 13/11/2002**
 “L.R. 56/2000 – Indicazioni tecniche per l’individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico”
- **D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002**
 “Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna”
- **D.C.R. n. 6 del 21.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004, supplemento**
 “Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”.
- **D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004**
 “Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR”.
- **D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005**
 “Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannello, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS).

Piani di gestione:

- **Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n° 67 del 10-06-2005.**
 Piano di gestione del sito “Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori” (SIR n. 67).
- **Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006.**
 Piano di gestione del sito “Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno” (SIR n.79).

In base all’art. 3 comma 1 della LR 56/00 le funzioni amministrative riguardanti l’attuazione delle misure di tutela disciplinate al CAPO II sono conferite alle Province o agli Enti Parco regionali, per i territori ricompresi all’interno degli stessi. Possono essere inoltre attribuite agli Enti parco nazionali, previa intesa tra la Regione, la Provincia o le Province territorialmente competenti, e gli stessi Enti parco interessati.

Il controllo è conferito in base all’art .16 della suddetta legge oltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, agli organi di polizia forestale, agli organi di polizia provinciale, municipale e rurale, alle

guardie addette ai parchi naturali, ai custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi, limitatamente al territorio gestito dai rispettivi Enti, e alle guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello dell'azienda agricola gli impegni da rispettare sono :

- Ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale (DPR 357/97, DPR 120/03 art.6, comma 3) e regionale (L.R 56/00 art. 15 comma 1, 2 e 3), piani, programmi e interventi, non direttamente connessi al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat presenti nelle aree Natura 2000 o nei SIR (Siti di importanza Regionale) di cui all'allegato D della stessa L.R. 56/00, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi ed interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza.
- Ai sensi della L.R 56/00 art. 15, comma 1, i Progetti di cui alla L.R 79/98 art. 5 commi 1 e 2, ricadenti anche parzialmente all'interno dei Siti di Importanza Regionale (SIR) sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nel caso di coincidenza tra SIC e aree protette istituite ai sensi della L 394/91 o della LR 49/95 gli impegni a livello aziendale sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di gestione, regolarmente adottati, preposti al governo del loro territorio.

In assenza dei piani di gestione, a norma dell'articolo 2 comma 2 del DM 21 dicembre 2006 , n. 12541, ai fini della verifica di conformità alla presente direttiva (Atto A 5), gli impegni a livello aziendale sono quelli previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72), modificato dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 “Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina (G.U. n.237 del 11.10.2005);
- DM 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 alla GU n. 152 del 1-7-2000)” e successive modifiche;

Recepimento regionale

- **D G.R. n. 721 del 02.07.2001 BURT n. 30 del 25/07/2001**
“Piano delle attività epidemiologiche veterinarie e progetto efficienza anagrafe bovina”.
- **D G.R. n. 233 del 07.02. 2005 BURT n. 9 del 02/03/2005**
“Linee guida per i controlli sulla filiera delle carni bovine”.
- **Linee Guida Regionali per l’Anagrafe Ovi-caprina**” (AOO-GRT/136190/125.5.4 del 11/05/06);
- **Linee Guida Regionali per l’Anagrafe Suina**” (AOO-GRT/80422/125.5.4 del 15/03/06).

Gli organismi preposti alla gestione e al controllo sono il Settore Sanità Pubblica Veterinaria Regione Toscana e le Aziende UU.SS.LL.

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Il detentore di animali ha l'obbligo:

- di registrare l'azienda e, per bovini e bufalini, i singoli capi, al momento della nascita, nella banca dati nazionale tenuta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo;
- di provvedere, per bovini e bufalini, alla tenuta del documento identificativo di ogni capo (passaporto) e all'accertamento della veridicità dei dati, alla registrazione di tutti i movimenti dei capi, comprese la vendita e l'uscita dall'azienda per macellazione e la morte.

ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Recepimento regionale

- ***D.G.R. . n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999***
“Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative”.

Gli organismi preposti al controllo sono le Aziende UU.SS.LL. e i Dipartimenti Provinciali dell’ARPAT

Gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A livello dell’ azienda agricola si deve:

- essere in possesso dell’autorizzazione (patentino fitosanitario) da parte di chi utilizza i prodotti molto tossici, tossici e nocivi (salve le categorie espressamente esentate);
- conservare correttamente i prodotti in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate in etichetta;
- impiegare correttamente i prodotti in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate in etichetta;
- tenere il registro dei trattamenti (quaderno di campagna).

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ; CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

Recepimento regionale

- ***Delibera G.R. n.93 del 13.02.2006 Suppl. BURT n. 10 del 08.03.2006***
“PNR 2006 Regione Toscana – Disposizioni per la ricerca dei residui negli animali ed in alcuni prodotti di origine animale, in attuazione del Piano Nazionale Residui 2006”.

Gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A livello di azienda agricola è fatto divieto di detenere e utilizzare sostanze o prodotti non autorizzati ovvero sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20

Recepimento nazionale

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte “A” dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005).

Recepimento regionale

- **D.G.R. n. 206 del 8.03.2004 BURT n. 13 del 31/03/2004**

Approvazione Progetto “Il sistema veterinario regionale per la sicurezza alimentare e la tutela sanitaria delle produzioni zootecniche”

- **D. G.R. n. 1069 del 25.10.2004 BURT n. 46 del 17/11/2004**

Gestione del sistema regionale di allerta per alimenti e mangimi. Approvazione linee guida

- **D. G.R. n. 1073 del 31.10.2005 BURT n. 47 del 23/11/2005**

Linee guida relative alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi con finalità di tutela della salute pubblica.

- **Decreto Dirigenziale n. 6610 del 28.11.05 BURT n. 1 del 04.01.2006**

“Procedure di riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che operano nel settore dei mangimi ai sensi del regolamento (CE) n.183/2005”;

- **Decreto Dirigenziale n. 872 del 03.03.06 BURT n.13 del 29.03.06**

“Registrazione degli operatori del settore dei mangimi che svolgono attività nell’ambito della produzione primaria, ai sensi dell’articoli 9 e 18, comma 2 del regolamento (CE) n. 183/2005- Ulteriori modalità operative”.

Gli organismi preposti alla gestione e al controllo sono il Settore Sanità Pubblica Veterinaria Regione Toscana e le Aziende UU.SS.LL.

Gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A livello di azienda agricola è necessaria la messa in opera di specifici sistemi di registrazione delle materie prime prodotte, acquistate e cedute, ricomprese in una qualsiasi filiera agroalimentare, attraverso la realizzazione di appositi sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

Recepimento regionale

➤ **L.R. n. 26 del 27.05. 2004 BURT n.20 del 04/06/2004**

“Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda” (modificata con L.R. 24 novembre 2005, n. 41 (A.C.).

➤ **Delibera di Giunta regionale 27.08. 2004, n. 825 BURT n. 38 del 22/09/2004**

“Direttive per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”.

Gli organismi preposti alla gestione e al controllo sono il Settore Sanità Pubblica Veterinaria Regione Toscana e le Aziende UU.SS.LL.

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello di azienda è vietato per motivi sanitari, di interrimento delle carcasse degli animali morti in azienda ed è obbligatorio lo smaltimento degli animali morti attraverso la termodistruzione da effettuarsi in appositi impianti autorizzati, salvo le deroghe previste dal regolamento.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 SETTEMBRE 2003 RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (GU n. 258 del 6-11 006 Suppl. Ordinario a misure n.210).

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

Recepimento regionale

- *Delibera di Giunta regionale 27.02. 2006, n.138 BURT n. 12 del 2/03/2006*
“Misure di profilassi vaccinale per Bòue tongue – Anno 2006”.

Gli organismi preposti alla gestione e al controllo sono il Settore Sanità Pubblica Veterinaria Regione Toscana e le Aziende UU.SS.LL.

Gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Per tutte le aziende zootecniche inserite nei territori di protezione è resa obbligatoria la vaccinazione degli animali vaccinabili. Nelle aziende agricole partecipanti al Piano di sorveglianza sierologia il gruppo di animali non vaccinato è sottoposto a periodici prelievi di sangue.

ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ARTICOLI 3 E 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7). Modificato dal Dlgs 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) – G.U. n.224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n.181 del 04/08/1999.
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, E SUCCESSIVE MODIFICHE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7). Modificato dal Dlgs 20 febbraio 2004, n.53 (attuazione delle direttive 2001/88/Ce e 2001/93/CE)- G.U. n.49 del 28/02/2004.
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005 del Ministero della Salute- Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ARTICOLO 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001). Modificato dalla Legge 27/12/2004 n.306 – G.U. 27/12/2004 n.302;

- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 227 del 28 novembre 2001

ALLEGATO 2

**NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)**

(ARTICOLO 5 E ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03)

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a. “atto”: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b. “norma”: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 al presente decreto;
- c. “autorità di controllo competente”: l'Organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 2 del regolamento (CE) n.796/04;
- d. “ente di controllo specializzato”: l'organo di controllo ai sensi dell'art.42 paragrafo 1 del regolamento (CE) 796/04, delegato dall'Organismo Pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- e. “azienda”: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1782/03.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 DM 21 dicembre 2006 n. 12541 le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al presente allegato riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

- a) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'articolo 55 del regolamento 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
- b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;
- c) pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;
- d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
- e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI BCCA

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Impegni previsti dalla norma 1.1

A norma dell'art.2, comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n.12541, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede l'impegno di realizzare i solchi acquai temporanei aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) avere un andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento,
- 2) avere distanza tra loro non superiore ad 80 metri
- 3) essere realizzati in concomitanza delle semine.

Deroghe

Se a causa dell'elevata acclività vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, in luogo di questi si devono realizzare fasce inerbite finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. Le fasce inerbite devono essere realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

Il predetto impegno alternativo non si applica alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 Dicembre 2006.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006 .

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Impegni previsti dalla norma 2.1

A norma dell'art.2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n.12541 tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Impegni previsti dalla norma 3.1

A norma dell'art.2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n.12541 tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

2. Presenza di drenaggio sotterraneo.

3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o trinciatura da effettuarsi almeno una volta all'anno, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti, fermo restando i periodi di divieto sotto riportato:
 - 1) per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o trinciatura non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; in assenza di dichiarazione dell'agricoltore tale periodo decorre dal 15 febbraio;
 - 2) per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o trinciatura non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno; in assenza di dichiarazione dell'agricoltore tale periodo decorre dal 15 marzo.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. Tale deroga è applicabile nelle seguenti zone :

Isola d'Elba: comuni di Portoferraio, Capoliveri, Rio nell'Elba, Porto Azzurro e Rio Marina.

Isola di Pianosa, isola di Capraia, isola del Giglio, isola di Monte Cristo e isola di Giannutri.

Costa grossetana: comuni di Grosseto, Piombino, Follonica, Castiglion della Pescaia, Orbetello, Campagnatico, Magliano in Toscana, Capalbio, Scarlino, e Monte Argentario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

- a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinata a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
- b. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) potatura almeno una volta ogni 5 anni;
- c.) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante, tale da danneggiare la chioma delle piante, e la spollonatura degli olivi almeno una volta ogni tre anni.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

- Per l'impegno a) è ammessa la deroga: in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144, e dalla legge regionale n. 23/2000 "Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura" art 28.
- In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione : Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n.12541 del 29 dicembre 2006

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE così come previsti nell'atto A1 e A5
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

- In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
- In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.